

La riforma del Codice Antimafia: nuove dinamiche nei rapporti tra amministrazioni giudiziarie ed intermediari creditizi

Fabio Pantaleo

referente misure di prevenzione patrimoniali Gruppo Unicredit

Palermo, 9 dicembre 2019

La banca
per le cose che contano. |  **UniCredit**


Agenda

- **Dati statistici**
- Richiami normativi
- Operatività in fase di startup
- Strumenti finanziari
- Quadro di raccordo novità normative
- Documenti di intesa ABI
- Rating di legalità



Tipologia dei beni

Beni sequestrati e confiscati: 2013-2017




■ AZIENDA ■ FINANZIARIO ■ IMMOBILE ■ MOBILE ■ MOBILE REGISTRATO

- “Il IV settore economico nazionale è costituito dai beni sottratti alle mafie” [convegno assoc. Naz. Docenti di diritto penale A.I.P.D.P.: “delle pene senza delitto”- MI/18.11.2016]
- I dipendenti delle aziende in confisca nell'anno 2017 sono pari a 2.171




Distribuzione territoriale dello stock storico di aziende destinate

Biennio 2017-2018



Percentuale di incidenza annua delle liquidazioni per le aziende confiscate

(Fonte ANBSC: relazione sull'attività svolta 2017/2018 – Le Aziende)



- Il 93% delle aziende confiscate è soggetta a liquidazione. La percentuale è ancor più preoccupante se si pensa che le aziende in sequestro non devono adempiere alle obbligazioni contratte dal proposto
- "la fotografia al 31/12/2017 evidenziava che 1/3 delle aziende sono pervenute dall'amministrazione giudiziaria già cessate o avviate alla liquidazione o in fallimento"
- Il mancato recupero al mercato legale dell'azienda sottratta alla criminalità organizzata ha pesanti conseguenze reputazionali per le istituzioni pubbliche e private impegnate in tali procedimenti



Agenda

- Dati statistici
- **Norme che disciplinano l'attività creditizia**
- Operatività in fase di startup
- Strumenti finanziari
- Quadro di raccordo novità normative
- Documenti di intesa ABI



Le fonti delle banche per la gestione delle relazioni soggette a sequestro

D lgs 159/2011



Banca d'Italia

- Circolare n.139
- Circolare n.272 «qualità del credito»



Intermediario Creditizio

- Norme attuative

- E' attesa la pubblicazione delle linee guida redatte dalla Banca d'Italia per gli intermediari creditizi
- In tale ambito saranno, altresì, disciplinati i rapporti con le aziende soggette a sequestro ai sensi dell'articolo 321 cod.proc.pen., commi 1, 2 e 3



La Circolare della Banca d'Italia n.139

Par.19.2 - Codice antimafia D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 – Segnalazioni in C.R.

- Disciplina le modalità di segnalazione alla Centrale Rischi delle obbligazioni contratte ante e post sequestro
- Evidenzia la temporanea inesigibilità dei crediti vantati nei confronti del proposto richiamando l'art 178 del documento dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) che stabilisce il blocco del conteggio dei giorni di inadempimento nell'ipotesi di sospensione dell'obbligazione per restrizioni legali
- Assimila la segnalazione dei finanziamenti erogati in favore di aziende soggette ad amministrazione giudiziaria classificate a sofferenza al momento del sequestro, ai finanziamenti erogati in favore delle procedure concorsuali
- Impone la conferma della valutazione del cliente e della segnalazione effettuata dall'intermediario, rilevata al momento dell'adozione del provvedimento di sequestro/confisca
- Dispone di considerare la momentanea inesigibilità dei crediti ai fini della quantificazione degli importi da segnalare: *dies a quo* è dato dalla data del sequestro atteso che tale importo relativo al ns credito sarà quello oggetto dell'istanza di insinuazione per la verifica della buona fede



Agenda

- Dati statistici
- Richiami normativi
- Operatività in fase di startup
- Strumenti finanziari
- Quadro di raccordo novità normative
- Documenti di intesa ABI



Approccio condiviso per il recupero dell'azienda al mercato legale

Immissione in possesso



Analisi dei rapporti pendenti



Subentro nei rapporti strategici



**Verifica dei presupposti per la prosecuzione
dell'attività tipica**

- L'immissione in possesso deve essere tempestiva
- Il fattore tempo può incrementare in maniera esponenziale le potenzialità di recupero dell'azienda sequestrata
- E' opportuno incrociare i dati inseriti nel decreto di sequestro con l'anagrafe al fine di dare corretta esecuzione al provvedimento
- I poteri conferiti all'amministratore devono essere precisati nel verbale di immissione in possesso, quando non indicati nel decreto di sequestro
- E' essenziale concordare eventuali giroconti al FUG
- Occorre tener presente la sospensione dell'esecuzione dei contratti non/parzialmente eseguiti ex art 56, comma 1
- E' opportuno individuare i rapporti strategici per la prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata già in fase di startup
- Il business plan *può* essere uno strumento di prezioso per valutare i presupposti del recupero dell'azienda al mercato legale (art 41, comma 1, c)



Il verbale di immissione in possesso

VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO

TRIBUNALE DI

Provvedimento di Sequestro Beni riconducibili a

Procedimento n. / R.G.N.R. – / R.MP

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO: dr.

DIRETTORE DELL' AGENZIA:

REFERENTE SEQUESTRI

Il giorno del mese di dell'anno , alle ore in Via , presso i locali della Filiale di Unicredit Spa di Palermo , è presente il Dott....., nato a con studio in cell pecNQ di Amministratore Giudiziario nominato con decreto del Tribunale di in data , per immettersi in possesso dei rapporti di seguito precisati:

1. cc 0000000000 affidato per € 0000000000,00 intsaldo €-0000000000, numero 17 assegni in circolazione, non è presente alcuna garanzia a supporto dell' affidamento ;
2. cc 00000000 non affidato int a 000000000 con saldo 000000 al 00/00/2018 trasferito al FUG (SI/no) in data 00/00/0000 privo di assegni, saldo al 00/00/0000 €00000000;
3. Mutuo Chirografario int erogato il 00/00/0000 di euro 000.000,00 con capitale residuo €0000000000, garanzie omnibus specifica rilasciata dal signor di € 00.000,00. Garanzia MCC ;
4. Polizza Vita CNP N. int CTV attuale della polizza €00000000;
5. Carta di debito int n. collegata al cc 000000000;
6. Home banking int n. collegato al cc 000000000;
7. conto anticipi fatture import export
8. mutuo SAL

Art 56, comma 1, d lgs 159/2011

*Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, **entro sei mesi dall'immissione nel possesso.***

L'amministratore giudiziario precisa che il limite dei poteri di ordinaria amministrazione è di €

Si da atto di aver consegnato e allegato copia estratti conto dei rapporti indicati: sub 1, sub 2, sub 3, sub 7, sub 8, sub 12 e sub14;

Il Direttore di Agenzia precisa di avere apposto il blocco sui rapporti sopra descritti alle ore 12:00 e di aver, altresì, provveduto al blocco degli assegni in mano del proposto.

Roma, li

Letto confermato e sottoscritto



la fonte dell'art 56 d lgs 159/2011: l'art 72 LF

Art. 72 LF

Se un contratto è ancora **ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti** quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, **l'esecuzione del contratto**, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, **rimane sospesa** fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, **dichiara di subentrare** nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72 bis.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Art. 56 d lgs 159/2011

1. **Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa** fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, **dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto**, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. **La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso**
2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. **Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti.** L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.



La dichiarazione resa dall'amministratore giudiziario ex art 56, comma 1

La dichiarazione (da comunicare in via formale entro 6 mesi dall'immissione in possesso previa autorizzazione del giudice delegato) determina:

Subentro nel contratto

- Assunzione dei relativi obblighi
- La fruizione del rapporto prosegue in continuità

Rinuncia al subentro

- Risoluzione del contratto
- L'esposizione in essere alla data del sequestro sarà oggetto di verifica della terzietà di buona fede nell'ambito del procedimento ex art 57 e segg
- Le modalità che l'intermediario dovrà osservare per la quantificazione e la segnalazione del credito alla centrale rischi sono stabilite dalla circolare 139/2019 della Banca d'Italia



Rapporti Pendenti: forme tecniche

- Conto corrente
- Apertura di credito
- Contratto di sconto (*se il sequestro interviene prima del riconoscimento della somma allo scontante*)
- Anticipo fatture (*se con cessione del credito in favore della banca ante sequestro, nell'ipotesi di subentro l'a.g. si limita a subentrare nella garanzia del credito, rispondendo nell'ipotesi di mancato pagamento*)
- Crediti di firma
- Accordi di ristrutturazione ex art 182 L F



Altre forme tecniche potenzialmente qualificabili tra i «rapporti pendenti»: mutuo di scopo e mutuo di scopo S.A.L.

Mutuo di scopo erogato ante sequestro: non rappresenta un rapporto pendente. Tuttavia l'amministratore giudiziario può considerare il finanziamento rilevante per l'esercizio dell'attività tipica, optando comunque per l'eventuale subentro

Mutuo di scopo SAL erogato parzialmente ante sequestro: rappresenta un rapporto bancario pendente, strategico per la prosecuzione dell'attività tipica (es azienda attiva nel settore degli appalti e delle opere pubbliche).

- subentro: l'amministratore continuerà a ricevere il pagamento dei SAL per completare le opere inerenti i contratti già in portafoglio al momento del sequestro
- mancato subentro: Il contratto sarà risolto dall'amministratore giudiziario mediante dichiarazione ex art 56, comma 1. La banca non procederà all'erogazione dei successivi SAL.

Il credito sarà cristallizzato e, quindi, oggetto alla verifica della buona fede nel procedimento ex art 57 e segg



Relazioni ex artt 36 e 41 d lgs 159/2011

Art. 36 LF

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, **entro trenta giorni dalla nomina**, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:
 - a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;
 - b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
 - c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
 - d) In caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
 - e) **L'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.**
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

Art. 41 (aziende ex art 2555 cc)

1. Dopo la relazione di cui all'articolo 36 comma 1, l'amministratore giudiziario, **entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato**, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:
 - a) Gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
 - b) L'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
 - c) **Una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività**, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta [...]



d) dovrà, altresì, essere evidenziata la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa

«Costi della Legalità»:

- Ripristinare la regolarità amministrativa, fiscale e contabile
- Adeguare l' entità della forza lavoro
- Regularizzare i contratti in conformità alla normativa previdenziale e di sicurezza
- Interrompere i rapporti con lavoratori collusi
- Ricorrere a flussi di liquidità *legali*
- Recuperare i crediti scaduti
- Usufruire delle prestazioni di servizi ovvero di forniture a condizioni di mercato

I primi fondamentali 30 giorni

Art 36

Relazione particolareggiata, da depositare entro 30 gg dalla nomina (prorogabile a 90 gg per giustificati motivi), contenente:

- indicazione circa lo stato dei beni aziendali (indicando i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati);
- presumibile valore dei beni, l'indicazione della documentazione reperita (precisando eventuali difformità con l'inventario);
- indicazione delle forme di gestione più redditizie anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal Tribunale ai sensi dell'art 41

Art 56 Comma 3

- **Se dalla sospensione** di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, **il giudice delegato autorizza, entro 30 giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti.** L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1

Art 41 Comma 1 quinquies

- In ogni caso, **entro 30 gg dall'immissione in possesso**, l'amministratore giudiziario è **autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività d'impresa o a sospenderla**, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale



Finanziamenti erogati successivamente al sequestro: artt 54

Art. 54

1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dal procedimento ex art. 57 e segg., e **possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, ai di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.**
2. Se l'attivo è sufficiente e il **pagamento non compromette la gestione**, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. **In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato.** Tuttavia, **se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda** e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, **la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.**
3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.

- Essenziale individuare forme tecniche corrette sia in relazione all'attività tipica che in relazione alla durata dell'ammortamento
- La legge 228/2012 prevede l'acquisto a titolo originario dei beni confiscati rendendo inefficaci anche le garanzie reali iscritte dall'amministratore giudiziario all'uopo autorizzato dal giudice delegato
- Ulteriori criticità riguardano la redazione dei bilanci delle aziende in confisca, i cui asset in confisca sono *concessi in uso* dall'ANBSC quando strumentali all'attività tipica
- l'approvazione dei bilanci delle aziende sequestrate *purtroppo* non costituisce la normalità, con conseguente ostacolo per le ordinarie valutazioni creditizie
- l'aggiornamento dei dati pubblicati presso le Camere di Commercio costituisce un ulteriore elemento di valutazione positivo



Pagamento debiti pregressi

Art. 54-bis. Pagamento di debiti anteriori al sequestro

1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.
2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti

- Il legislatore della l. 161/2017 approfondisce ulteriormente il tema dei rapporti strategici la cui esposizione può essere altresì oggetto di transazione
- Si tratta di una norma essenziale nell'ipotesi in cui il core business dell'azienda in sequestro necessita della conferma dell'impianto creditizio in essere alla data del decreto



Agenda

- Dati statistici
- Richiami normativi
- Operatività in fase di startup
- **Strumenti finanziari**
- Quadro di raccordo novità normative
- Documenti di intesa ABI



Art. 41 bis – Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate

L'art. 41 bis disciplina le modalità di accesso alle risorse messe a disposizione delle aziende sequestrate e confiscate dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

Le risorse messe a disposizione dalla Legge di stabilità:

- a) 7 milioni di annui nel Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati.
- b) 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera della L. 662/96, per la concessione di garanzie dirette e controgaranzie.

Con Decreto del 4 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico -di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze- sono stati disciplinati criteri e procedure per:

- a) l'accesso al Fondo Crescita per la concessione e l'erogazione a favore di imprese confiscate e sequestrate di finanziamenti agevolati a tasso zero, di importo non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 700.000,00, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a 10 anni. I crediti derivanti da detti finanziamenti hanno natura privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs 125/98 sugli immobili e beni strumentali dell'impresa;

I finanziamenti a valere sul Fondo Crescita sono richiesti dall'Amministratore Giudiziario al Ministero, previa autorizzazione del Giudice Delegato o dell'ANSBC, senza intervento del sistema bancario.

- b) l'accesso al Fondo di Garanzia PMI per ottenere garanzie dirette o controgaranzie da parte delle banche o dai Confidi che assistono le imprese sequestrate /confiscate; le garanzie sono concesse dal FdG a titolo gratuito e fino all'importo massimo garantito di euro 2.500.000,00, nella misura dell'80% dell'ammontare dell'operazione finanziaria concessa dalla banca o controgarantita dal Confidi. Per l'accesso al Fondo le imprese devono rispettare i requisiti previsti dalle Disposizioni Operative tempo per tempo vigenti.

Le istanze dirette ad ottenere garanzia dirette sono inoltrate dalle banche.

Le istanze tendenti ad ottenere controgaranzie sono inoltrate dai Confidi.

Entrambe sono soggette alla preventiva autorizzazione del Giudice Delegato ovvero dall'ANSBC.

L'art. 41 bis, comma 6, prevede anche la possibilità di richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.



Agenda

- Dati statistici
- Richiami normativi
- Operatività in fase di startup
- Strumenti finanziari
- Quadro di raccordo novità normative
- Documenti di intesa ABI



Perché crediamo nei documenti d'intesa

La vera sfida consiste nel trasformare il sequestro dell'azienda sottratta alla criminalità organizzata in un'**opportunità di intervento** in favore **nel tessuto economico sociale dei territori** nei quali la Banca opera quotidianamente



Tutti i protagonisti del procedimento sono chiamati a risolvere le criticità di gestione per la tutela del valore dell'azienda sequestrata e della forza lavorativa nella stessa impegnata



I risultati conseguiti con l'aggressione dei patrimoni di provenienza illecita **non devono essere vanificati** a causa dell'inadeguata gestione del bene sequestrato

- sono stati sottoscritti dai vertici di diversi Tribunali Italiani, dai prefetti, dai rappresentanti degli enti locali e dalle parti sociali
- sono attuati mediante l'istituzione di tavolo tecnici partecipati dai diversi protagonisti della gestione dell'azienda sequestrata
- le banche si impegnano a:
 - non revocare automaticamente le linee di credito non scadute conservando, comunque, la propria discrezionalità in ordine alla valutazione del merito creditizio
 - centralizzare presso strutture specializzate la gestione delle pratiche afferenti beni sequestrati/confiscati
 - nominare il referente in materia

